

## Introduzione

Di un governo e di un ordine delle famiglie si parla per tempo nella storiografia e nella letteratura dedicata alla città di Lucca. Fin dal 1520, infatti, Niccolò Machiavelli ebbe modo di inaugurare l'argomento, trattandolo espressamente nel suo *Sommario delle cose della città di Lucca*<sup>1</sup>: una breve memoria, buttata giù con rapida ed incisiva lucidità, all'epoca del fallimento di Michele Guinigi<sup>2</sup>, in esito ad un suo breve soggiorno esplorativo lucchese, da lui espressamente compiuto su officioso ed informale mandato della Signoria fiorentina<sup>3</sup>.

La brevità dello scritto non impediva, tuttavia, che in esso si tracciasse una diagnosi ben precisa ed eloquente della prassi politica e istituzionale seguita nell'ordinamento lucchese: ciò che regolava quegli assetti costituzionali era, infatti, a detta del Machiavelli, nient'altro che un ordinato (ancorché complicato<sup>4</sup> e sostanzialmente confuso<sup>5</sup>) sistema di collegi popolari, chiamati a far valere, attraverso «il pondo» complessivo esercitato dalla loro Signoria, un'autorità in definitiva anomala ed intimamente squilibrata, che era «sopra il contado ... amplissima», ma «sopra i cittadini ... nulla»<sup>6</sup>.

Sussisteva, dunque, una *contraddizione* intima (ed apparentemente insanabile) tra il *modo esterno* d'esercizio del potere di coazione legittima usato dalla Repubblica lucchese – che era stretto, rigoroso e incontrastato nei confronti, soprattutto, del suo Contado; ed il *modo interno* (urbano e di «dentro» le mura), d'esercitare quello stesso potere politico

<sup>1</sup> N. MACHIAVELLI, *Tutte le opere*, a cura di M. Martelli, Milano: Sansoni, 1993, 17-23 (“La grande letteratura”).

<sup>2</sup> R. SABBATINI, *I Guinigi tra 500 e 600: il fallimento mercantile e il rifugio nei campi*, Lucca: M. Pacini Fazzi, 1979 (“Collana di cultura e storia lucchese”, 3), 95 ss.

<sup>3</sup> R. RIDOLFI, *Vita di Niccolò Machiavelli*, 5.<sup>a</sup> ed. italiana ancora accresciuta e in parte rifatta, Firenze: Sansoni, 1972, 281 ss., 514.

<sup>4</sup> Una meticolosa descrizione del complicato sistema costituzionale e delle macchinose procedure deliberative in esso applicate, in MACHIAVELLI, *Sommario delle cose della città di Lucca*, in id., *Tutte le opere*, ed. Martelli cit. (alla nt. 1), 17 ss.

<sup>5</sup> «Vero è che [la costituzione lucchese] devia dall'ordine delle passate repubbliche, perché in quelle il numero maggiore [scil. i collegi col maggior numero di componenti] ha distribuito, il mezzano consigliato, il minore eseguito. A Roma il popolo distribuiva, il senato consigliava, i consoli e gli altri minori magistrati eseguivano; a Venezia il consiglio distribuisce, i Pregadi consigliano, la Signoria eseguisce. In Lucca sono confusi questi ordini, perché il numero di meno distribuisce, il minore ed il maggiore parte consiglia e parte eseguisce; e benché nella repubblica di Lucca e' non torni male, nondimeno non deve uno che ordini una repubblica imitarlo. La cagione perché ei non torna male è, perché gli onori e gli utili in quella città sono cerchi con poca ambizione, perché dall'un canto e' son deboli, dall'altro chi gli avrebbe a cercare è ricco, stima più le sue faccende che quelli, e per questo si viene a curarsi meno di chi gli amministri» (MACHIAVELLI, *Sommario*, 19; il corsivo è aggiunto).

<sup>6</sup> MACHIAVELLI, *Sommario*, 17.

– che era, al contrario, caratterizzato da un *deficit* sostanziale di *coercitio* nei confronti della moltitudine dei cittadini lucchesi<sup>7</sup>.

E ciò, indubbiamente, doveva essere un grave difetto agli occhi di Niccolò se egli, proprio in quel medesimo lasso di tempo in cui redigeva il *Sommario delle cose della città di Lucca*, aveva in altra sede già manifestato la motivata convinzione che «sanza forze, le città non si mantengono»<sup>8</sup>, «perché gli uomini non possono et non debbono essere fedeli servi di quello signore, da el quale e' non possono essere *né difesi, né corretti*»<sup>9</sup>.

Solo apparentemente perso in tali severe e preliminari diagnosi d'efficienza funzionale, il discorso di Machiavelli virava tuttavia ben presto verso la materia dei contenuti effettivi dell'obbligazione politica e dei modi concreti in cui essa era adempiuta dai Lucchesi.

Egli doveva allora, per necessità di completezza di quadro, soffermarsi anche su un istituto peculiare e tipico della vita amministrativa lucchese, che introduceva un ulteriore, notevole elemento d'anomalia in quel complesso d'esperienza politica.

Giacché, secondo le note e le osservazioni che andava elaborando Machiavelli stesso, l'obbligazione politica dei Lucchesi era in realtà assoluta, e sostanzialmente *diluita*, entro il campo d'efficacia di un sistema *non necessariamente dicasteriale, né esclusivamente istituzionale* di commissioni e comitati estemporanei ed *extra ordinem*, che in Lucca continuamente e strettamente si affiancavano ed aggiungevano agli organi dell'ordinario sistema costituzionale.

Erano i c.d. «*colloqui*» (i Fiorentini avrebbero parlato piuttosto di «*Pratiche*», in altre parole, come già si è accennato, di «commissioni»): in sostanza, dei veri e propri collegi ristretti, aventi carattere a volte deliberativo, non di rado espressamente ed esclusivamente consulenziale degli Anziani lucchesi<sup>10</sup>. Enti che erano destinati ad affiancarsi ai normali organi costituzionali, per dar voce e peso di risonanza pubblica anche a quei cittadini che non fossero originariamente e stabilmente inseriti «né nei magistrati, né nei consigli»<sup>11</sup>;

<sup>7</sup> Il difetto stava, evidentemente, nel ridotto spazio d'efficacia lasciato all'esecutivo nei suoi strumenti concreti d'applicazione giudiziaria: giacché in quel sistema di collegi – che n'usciva disegnato al modo di un *Jurisdiktionsstaat* dall'impianto invero piuttosto confuso – era «ancora bene ordinato che il Consiglio generale abbia autorità sopra i cittadini, perché è un grande freno a gastigare quelli si facessero grandi. Ma non è già bene ordinato che non vi sia ancora un magistrato di pochi cittadini, come dire quattro o sei, che possano gastigare, perché qualunque l'uno di questi duoi [*sic*] modi che manchi nella repubblica, fa disordine; il numero grande serve a gastigare i grandi e l'ambizione de' ricchi; il numero piccolo serve a far paura agli ... [una lacuna nel testo] ed a frenare la insolenza de' giovani» (MACHIAVELLI, *Sommario*, 19).

<sup>8</sup> N. MACHIAVELLI, *Parole da dirle sopra la provisione del danaio, facto un poco di proemio et di scusa*, in id., *Tutte le opere*, a cura di M. Martelli, cit. (nt. 1), 11.

<sup>9</sup> Id., *ibid.*, 12; il corsivo è aggiunto. A ben vedere, c'era, in quelle parole, il definitivo accantonamento politico della *fides* esclusivamente feudale: l'obbligazione politica – agli occhi dell'ormai maturo ed esperto cancelliere fiorentino – appariva sostanzialmente non soltanto di *fides* promissoria, ma anche dell'ulteriore ed ineliminabile elemento dell'uso *legittimo* (istituzionale e naturale, e non soltanto volontario e contrattuale) della coazione politica.

<sup>10</sup> [S. Bongì], *Inventario Archivio di Stato in Lucca*, ed. an. del primo centenario della morte di S. Bongì, Lucca: Istituto Storico Lucchese, 1999, I, 146-7 [ ripr. dell'ed.: Lucca: tip. Giusti, 1872-88; con introd. ed aggiunte e correzioni]: «nel regime repubblicano lucchese, oltre i Consigli ordinari e regolari, vi fu spesso l'usanza di chiamare a consulta altri cittadini, all'effetto per lo più di consigliare in precedenza, in unione agli Anziani, sulle proposte da farsi al Consiglio Generale. ... Di qui ebbe[ro] origine ... [i c.d.] 'Colloqui', ... straordinarie adunanze, che vennero ad essere uno degli ordigni della costituzione repubblicana lucchese». Sul crearsi in Lucca di «uffici straordinari che durano una settimana, un mese o due o tre, e con proroghe successive raggiungono in certi casi anche un anno di vita», affiancandosi a vecchie forme di *colloqui*, che funzionavano, invece, quasi come delle magistrature ordinarie, cfr. M. BERENGO, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Torino: G. Einaudi, 1962, 25 («Biblioteca di cultura storica», 75).

<sup>11</sup> MACHIAVELLI, *Sommario*, 19.

«... il che – così concludeva infine, perentorio e scettico il Machiavelli – *nelle repubbliche bene ordinate, non si usa*»<sup>12</sup>.

Insomma, Lucca si dava allora a conoscere, nell'analisi svolta in quell'agile ma tagliente *Sommario*, come una Repubblica sostanzialmente *disordinata*: la città, forse, aveva ed esercitava una propria peculiare *autorità*, soprattutto al suo esterno ed in grazia delle garanzie su di essa ricadenti dal meccanismo di equilibrio tra i diversi Stati<sup>13</sup>; ma certamente essa difettava irrimediabilmente – in quella confusione di comitati stabilmente aperti al suo interno – di una corrispondente dotazione di *maestà*, che fosse valida ed efficace nei confronti stessi dei propri consociati.

«Sta ben male un capo di repubblica senza maestà, come sta in Lucca», argomentava allora secco il Segretario fiorentino, giacché tale sistema si risolveva, in definitiva, in un ordine che «non è buono, perché quella maestà e quella prudenza che non è nel pubblico, *si cerca a casa il privato*»<sup>14</sup>.

Se il pubblico non 'difendeva' e non 'correggeva' adeguatamente il corpo dei cittadini, sottrarre necessariamente l'ordine del privato, a scandire tempi e modi del sistema di relazioni sociali: sicché l'ordine civile, in buona sostanza, inevitabilmente si trasformava in un privato *ordine di casati e di corporazioni parentali*.

\* \* \*

<sup>12</sup> MACHIAVELLI, *Sommario*, 19; il corsivo è aggiunto. Giustamente Berengo parla, al riguardo, di una «inestricabile promiscuità di mansioni» e di un «intenso alternarsi dei cittadini alla direzione del governo»; in questa assidua rotazione e permanente fungibilità dei cittadini nei diversi ruoli politici e di amministrazione è forse possibile leggere il senso di una complessiva transazione politica e sociale (*accomodation*) all'interno del meccanismo di cittadinanza lucchese (per simili problemi di ricostruzione politologica, cfr. A. LIJPHART, *The politics of accommodation: pluralism and democracy in the Netherlands*, 2d ed., rev., Berkeley: University of California Press, 1968, 103). Forse la costituzione lucchese era soprattutto un sistema magnatizio di *composizione politica* dei diversi e potenzialmente confliggenti *bona privata* (i.e. interessi familiari), prima ancora che lo strumento di governo e d'amministrazione di un non ancora perfettamente definito e unitario *bonum publicum* (per questo sistema di problemi, mi si consenta di rinviare a: M. MONTORZI, *Processi istituzionali: episodi di formalizzazione giuridica ed evenienze d'aggregazione istituzionale attorno ed oltre il feudo: saggi e documenti*, Padova: CEDAM, 2005, 380 ss.).

<sup>13</sup> Un equilibrio – a detta del Machiavelli delle *Istorie fiorentine* –, che era stato il frutto di una precisa pressione politica esterna, per cui i Lucchesi si erano visti garantiti nella loro libertà avverso le aspirazioni di predominio dei Fiorentini, per un intervento del conte Francesco Sforza (poi signore di Milano), il quale «con istanza persuadeva ai Fiorentini che s'accordassero con i Lucchesi: ed in modo a questo gli strinse che, veggendo non aver altro rimedio, s'accordarono con quelli nel mese di aprile l'anno Mccccxxxviii: per il quale accordo ai Lucchesi rimase la loro libertà, ed ai Fiorentini Monte Carlo ed alcune altre loro castella ...». I Fiorentini, proseguono con arguzia spassosa il Machiavelli, «dipoi riempieron con lettere piene di ramarichi tutta Italia, mostrando che poiché Dio e gli uomini non avevano voluto che i Lucchesi venissero sotto l'imperio loro, avevano fatto pace con quelli: e rade volte occorre che alcuno abbia tanto dispiacere di aver perdute le cose sue, quanto ebbero allora i Fiorentini per non aver acquistate quelle d'altri» (MACHIAVELLI, *Istorie fiorentine*, 5.14, ed. Martelli, 749). Ad assicurare l'equilibrio così formatosi, sarebbe poi subentrata una più complessa garanzia d'ordine internazionale (non più soltanto regionale), come avrebbe più tardi osservato Traiano Boccalini: «a' miei giorni la Republica di Lucca, la quale cadrebbe facilmente sotto il dominio de' Gran Duchi di Toscana, è difesa dalla potenza de' Spagnoli, e molto felicemente, perché essendo questa Città lontana dagli Stati di quel grandissimo Re, non corre pericolo di lui, et è sicura dagli nemici» [*Comentarii di Traiano Boccalini romano sopra Cornelio Tacito, come sono stati lasciati dall'autore. Opera non ancora stampata et grandemente desiderata da tutti li virtuosi*, in Cosmopoli: appresso Giovanni Battista della Piazza, 1677, 303; su quest'ediz., forse stampata in Italia, cfr.: M. PARENTI, *Dizionario dei luoghi di stampa falsi inventati o supposti in opere di autori e traduttori italiani: con un'appendice sulla data Italia e un saggio sui falsi luoghi italiani usati all'estero, o in Italia, da autori stranieri*, Firenze: Le lettere, 1996, 64 (Rist. anast. della 1.<sup>a</sup> ed. Firenze: Sansoni antiquariato, 1951)].

<sup>14</sup> MACHIAVELLI, *Sommario*, 19; il corsivo è aggiunto.

Stupisce, ma solo fino ad un certo punto, scoprire che la linea d'analisi allora inaugurata dal Machiavelli – sicuramente acuta e non superficiale, ma senz'altro stringata ed in qualche misura fondata soltanto sulle sue immediate impressioni ed osservazioni di viaggio – nonostante tutto, trovi articolata e ripetuta conferma a lunghissima distanza di tempo, fin nelle pagine magistrali che Marino Berengo, negli anni '60 del secolo scorso, destinò allo studio della vita di *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*<sup>15</sup>.

Quand'egli condusse una serrata verifica, non solo genericamente ricostruttiva, ma anche specificamente analitica e statistica, dei modi e della quantità del coinvolgimento familiare, che contraddistinse gli ottimati lucchesi nell'esercizio di governo della loro città.

Che l'ordine lucchese fosse poi null'altro che un ceto di dominio di famiglie e parentadi, emerge abbastanza inequivocabilmente dalle analisi di Berengo stesso, il quale sintetizza il senso delle proprie osservazioni e ricerche nella constatazione di fondo che «il problema risiedeva nel concentrarsi dell'autorità *non in pochi cittadini, ma in poche famiglie*»<sup>16</sup>.

\* \* \*

Lo studio di Chiara Galligani, dunque, prende per forza di cose le sue mosse dalla constatazione dell'assoluta peculiarità di un siffatto sistema d'esperienza, e si muove, conseguentemente, tra gli scenari barocchi della Lucca secentesca dei grandi lignaggi e delle casate illustri<sup>17</sup>: condotto con acume e puntiglio, l'occhio vigile della giurista costantemente si rivolge allora a cogliere la cadenza delle forme del diritto<sup>18</sup> entro le pieghe e le talvolta intricate relazioni della vita sociale cittadina<sup>19</sup>.

Sicché non per caso il tema del lignaggio e del fedecommesso si propone da Galligani già fin dalla meticolosa e puntuale trattazione dottrinale che inaugura il volume e, applicandosi al quadro complessivo del sistema osservato, introduce analiticamente la distinzione tra maggiorascato e primogenitura, nella cui differenziazione si marcava in filigrana la cesura tra la prosapia generale del ceppo agnaticio e la famiglia nucleare speciale del singolo *de cuius*<sup>20</sup>.

L'Autrice poi passa, sul filo di una tale analisi, a ricostruire la sistemazione giurisprudenziale che se ne produsse nell'ambito della società lucchese del Seicento; e s'impegna, quindi, a dare voce ai pratici e giuristi Lucchesi, che su tali temi patrocinarono negli studi e nelle *Kanzleien* professionali ovvero attitarono nelle curie cittadine<sup>21</sup>.

È uno dei pregi intrinseci di questa ricerca, che Chiara Galligani non sia stata soltanto ferma al dato dottrinale, ma abbia piuttosto tentato di dare ad esso la voce ed il volto dei giuristi che allora operarono in Lucca.

Non è stata l'imtemperanza antiquaria di un semplice intendimento d'erudizione propografica, dunque, se ella è andata con decisione e tenacia alla ricerca di quella scuola

<sup>15</sup> Cit., sopra, alla nt. 10.

<sup>16</sup> BERENGO, 31; il corsivo è aggiunto.

<sup>17</sup> R. MAZZEI, *La società lucchese del Seicento*; pref. di G. Spini, Lucca: Maria Pacini Fazzi, 1977 ("Collana di cultura e storia lucchese", 2).

<sup>18</sup> Cfr., oltre, [cap. 1], *La primogenitura e il maggiorascato in Italia*.

<sup>19</sup> Cfr., oltre, [cap. 2], *La primogenitura e il maggiorascato nella giurisprudenza lucchese del Seicento*.

<sup>20</sup> Cfr., oltre, [cap. 1], § 4.

<sup>21</sup> Cfr., oltre, [cap. 2].

giuridica lucchese di cui, fino ad ora, era stato impossibile fissare i connotati complessivi e individuare la specifica consistenza scientifica.

S'intuiva la presenza operosa, negli ambienti cittadini, di una robusta tradizione di cultura giuridica, che da ultimo, addirittura, avrebbe espresso nella figura illustre di Francesco Carrara<sup>22</sup> il senso più alto del proprio estremo retaggio culturale; ma, certo, finora non se n'era sentita la voce, non s'era pesata la qualità del prodotto dottrinale e d'analisi giuridica di quella scuola.

Di fronte a grandi personaggi lucchesi come i giuristi Luigi Mansi e Girolamo Palma – finalmente ricollocati dall'analisi di Chiara Galligani nel loro naturale *habitat* umano e sociale cittadino<sup>23</sup> – avverte giustamente l'Autrice che «il dato obiettivo che emerge ... è il delinarsi di un profilo più professionale che biografico. Si tratta di ... pratici del foro che hanno avuto una grande fortuna editoriale ma che, non avendo mai rivestito ruoli accademici, non hanno catturato l'attenzione di biografi e non sono rientrati nel *cliché* delle biografie classiche d'accademia»<sup>24</sup>; sicché, soprattutto in Lucca, necessariamente «cambia ... il rapporto tra cattedra e foro a vantaggio del secondo. Il centro di gravità della giurisprudenza non giudicante si sposta dallo *studium generale* allo "studio" privato del consulente e causidico di grido»<sup>25</sup>.

Nella Lucca delle grandi famiglie e della meticolosa *accommodation* sociale svolta da quel sistema di comitati in cui si integrava la costituzione materiale della città<sup>26</sup>, anche la realtà della locale, prestigiosa scuola giuridica assume dunque un connotato marcatamente privato e domestico.

Sono gli studi privati, a funzionare come scuola, e su di essi si calibra e si costruisce una produzione giuridica di ambito e di dimensione squisitamente forense.

È soprattutto un «diritto senza norme» positive, oltre alle rubriche statutarie, quello che ivi si applica<sup>27</sup>, giocato e costruito sulla tastiera complessa dei principi e delle massime argomentative, definitivamente depositato da pratici ed interpreti nel reticolo fitto dei loro detti giurisprudenziali e delle loro analitiche sistemazioni questionatorie<sup>28</sup>.

Chiara Galligani ne compie ora un'accurata e lucida ricognizione, vicina piuttosto al discontinuo e contraddittorio pulsare delle esigenze della prassi, che allo scolastico, fin troppo terso nitore, delle sistemazioni di quadro.

Pontedera, 6 agosto 2009

Mario MONTORZI

<sup>22</sup> Vorrei rinviare a M. MONTORZI, *Crepuscoli granducali: incontri di esperienza e di cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell'età contemporanea*, Pisa: ETS, 2006, 227 ss. ("Incontri di esperienza e di cultura giuridica", 1).

<sup>23</sup> Cfr., oltre, [cap. 2], § 2.

<sup>24</sup> Cfr., oltre, [cap. 2], § 2.2, nt. 44.

<sup>25</sup> Cfr., oltre, [cap. 2], § 2.2, nt. 49.

<sup>26</sup> Cfr., sopra, nt. 12.

<sup>27</sup> Cfr., oltre, [cap. 2], § 6.

<sup>28</sup> *Ibid.*